

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 19

Composizione e funzionamento dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato(1)(2)

L' Osservatorio regionale del trasporto integrato è una struttura della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali operante secondo le direttive dell' Assessore competente.

L' Osservatorio regionale del trasporto integrato è composto da:

- l' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che lo presiede;
- un membro di ognuno dei Comitati di settore operanti presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- quattro esperti, scelti tra persone di particolare competenza in materia di trasporti, di cui due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e due nominati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- un esperto in materia di trasporti scelti dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali;
- un esperto in materia di trasporti scelto dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Associazioni degli industriali, delle piccole industrie e degli artigiani.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, designato dall' Assessore

regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

I membri dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura regionale e comunque sino alla nomina dei successori.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.